

CONVENZIONE PER LE ATTIVITÀ DI TIROCINIO
per la formazione degli insegnanti che intendono conseguire la specializzazione
per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità

TRA

L'UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

E

L'ISTITUTO COMPRESIVO STATALE di CASATEMOVO (LC)

Premesso

- che l'Università della Calabria deve attuare i tirocini per la formazione degli insegnanti che intendono conseguire la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 (pubblicato in G.U. n° 24 del 31/01/2011) e del D.M. 30/09/2011 (pubblicato in G.U. n° 78 del 02/04/2012), di seguito denominati tirocini dei corsi di sostegno.
- che i tirocini dei corsi di sostegno prevedono un tirocinio da svolgere presso le istituzioni scolastiche, secondo quanto previsto dall'allegato B del Decreto 30/09/2011;
- che in base all'art. 12 del D.M. 249/2010 le università stipulano le convenzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione accreditate (ai sensi del D.M. 93 del 30/11/2012) presso gli uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio e sul rispetto delle convenzioni (art. 12, comma 4 del D.M. n. 249/2010).
- che preso atto della mail inviata da Vincenzo Cubelli al Responsabile del Servizio di Supporto al Delegato della Didattica e Percorsi Universitari Qualificanti in data 30 dicembre 2017 in cui si dichiara quanto segue: *"vista la normativa di riferimento codesto ufficio VII dell'USR per la Lombardia ritiene che il prof. Chimento abbia titolo a richiedere che il consiglio di corso di tirocinio e la scuola presso la quale presta servizio nel corrente a.s. curino la compatibilità dei percorsi di tirocinio con l'espletamento degli impegni di servizio (comma 3 in part. lettera c dell'art. 6 del DM 93/2012). Pertanto, codesto ufficio ritiene che nulla osti a che l'università della Calabria stipuli convenzione d'intesa con l'IIS G. Mendel di Villa Cortese presso il quale il prof. Chimento presta servizio (comma 2, art. 8 DM 93/2012.)"*

L'Università della Calabria – con sede in Rende (CS) codice fiscale 80003950781, di seguito denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Gino Mirocle Crisci, nato a Portocannone (CB) il 21/12/1949,

E

L'Istituto COMPRESIVO STATALE di CASATEMOVO con sede in
CASATEMOVO (LC) codice meccanografico **LCIC830005** denominata nel
seguito "soggetto ospitante", nella persona del Dirigente Scolastico Prof.
DEL BUONO CORRADO G. nato a **HILSEN (EE)** il
08/09/1968

concordano e sottoscrivono la seguente convenzione

Art. 1

Il soggetto promotore per lo svolgimento delle attività di tirocinio dei corsi di sostegno, previste dal D.M. 249/2010 e dal D.M. 30/09/2011, deve avvalersi di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;

Durante lo svolgimento del tirocinio diretto, l'attività di formazione è seguita da un tutor dei tirocinanti individuato dal Dirigente Scolastico del soggetto ospitante fra coloro che prestano servizio presso l'istituzione scolastica sede del tirocinio secondo i criteri previsti dal DM 249/10 e dal Decreto 30/09/2011, che ha il compito di supervisionare e valutare le attività del suddetto tirocinio;

Art.2.

Al fine di perseguire le finalità connesse con lo svolgimento del tirocinio dei corsi di sostegno il soggetto ospitante, su proposta del soggetto promotore, si impegna a far svolgere tale tirocinio nelle proprie strutture.

Art.3

Il soggetto ospitante mette a disposizione il seguente numero di posti di tirocinio per grado di scuola: (tabella da compilare a cura della Scuola o soggetto ospitante)

	Grado di Scuola			
	Infanzia	Primaria	Secondaria di 1° grado	Secondaria di 2° grado
Posti di tirocinio	/	/	1	/

Il numero degli studenti tirocinanti potrà variare di comune intesa tra le parti. La presente convenzione non obbliga il soggetto promotore ad inviare necessariamente tirocinanti presso il soggetto ospitante.

Art.4

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinanti per la responsabilità civile verso i terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore: in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti della normativa vigente, agli istituti (facendo riferimento al numero della polizza :

infortuni n. 360930778 stipulata con GENERALI Italia S.p.A. sede legale Mogliano Veneto (TV);

RCT n. 1/2009/100/65/121279688 stipulata con Unipol Assicurazioni S.p.A. di Bologna;

sottoscritte dal soggetto promotore.

I tirocinanti ed il personale di ciascun Ente saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione.

Art.5

Il tirocinio dei corsi di sostegno non crea nessun obbligo di natura lavorativa per il soggetto ospitante nei confronti degli studenti tirocinanti, in quanto non rientra né nel rapporto di apprendistato regolato dagli artt. 2130 e seguenti del codice civile, né nel rapporto di lavoro dipendente, ma è previsto dal vigente regolamento (D.M. 249/2010 e D.M. 30/09/2011)

Art.6

Per ciascun tirocinante accolto dal soggetto ospitante in base alla presente convenzione il soggetto ospitante deve:

1. Inviare al soggetto promotore la data di inizio del tirocinio;
2. Far predisporre dal tutor dei tirocinanti un progetto formativo e di orientamento che sarà soggetto ad approvazione del tutor coordinatore nominato dal soggetto promotore contenente:
 - o il nominativo del tirocinante;
 - o l'indicazione della scuola ospitante;

- le strutture presso cui si svolge il tirocinio;
 - il nominativo del tutor coordinatore indicato dal soggetto promotore e del/dei tutor dei tirocinanti designato/i dal Dirigente Scolastico secondo i criteri previsti dal DM 249/10 e dal Decreto 30/09/2011;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza a scuola;
3. Alla conclusione del tirocinio il soggetto ospitante dovrà inviare al soggetto promotore l'attestazione dell'avvenuto svolgimento del tirocinio stesso contenente le seguenti informazioni. Cognome e Nome del tirocinante, inizio e fine del tirocinio, valutazione in trentesimi dell'attività di tirocinio svolta dal tirocinante, l'attestazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: amministrazione@pec.unical.it indirizzandola al "Servizio di Supporto al Delegato del Rettore per la Didattica";
 4. Valutazione in trentesimi da parte del tutor dei tirocinanti della rielaborazione del percorso personale svolto dal tirocinante, la valutazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: amministrazione@pec.unical.it indirizzandola al "Servizio di Supporto al Delegato del Rettore per la Didattica".

Art. 7

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

A tal fine il tirocinante dovrà sottoscrivere, per accettazione, il Progetto Formativo e gli impegni in esso previsto.

Art. 8

Il soggetto promotore al termine delle attività di tirocinio si impegna a corrispondere al soggetto ospitante l'importo di € 280,00 per ogni tirocinante che abbia correttamente terminato detto tirocinio nei tempi dovuti, ai sensi del D.M. 93 del 30/11/2012. Pertanto, al termine delle attività di tirocinio il soggetto ospitante si impegna a comunicare prontamente al soggetto promotore l'elenco dei tirocinanti che hanno correttamente terminato le attività di tirocinio.

Il soggetto ospitante dichiara sin d'ora che il pagamento delle quote dovute dovrà essere corrisposto sul c/c bancario IBAN IT87M 01 0000 3245 128300312375 intestato a ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASATE NOVO presso la Tesoreria Unica della Banca d'Italia, causale: Tirocinio-Sostegno 2016/17 ;

Art. 9

Ai sensi del D.L. 30 giugno 2003, n 196, i dati personali forniti saranno trattati in forma cartacea ed informatica secondo le disposizioni previste ai fini del tirocinio per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

Art. 10

La presente convenzione decorre dal 11-dic-2017 al 30 giugno 2018.
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 11

La presente convenzione, redatta in duplice copia, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1° della L. 266/91.

Art. 12

Ogni comunicazione con il soggetto promotore avverrà attraverso posta elettronica ordinaria di seguito indicata: tfa-sostegno@unical.it; santo.mandarino@unical.it.

Art. 13

Il soggetto ospitante dichiara sin d'ora che ogni comunicazione da parte del soggetto promotore dovrà avvenire a mezzo **posta elettronica ordinaria** da inoltrare al seguente indirizzo e-mail LCIC830005@ISTRUZIONE.IT;

Soggetto Promotore

IL RETTORE
(Prof. Gino Mirocle Chiofalo)


Soggetto Ospitante

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
23880 CASATENOVINO (LC)
Via San Giacomo, 20
Tel. 039/9209012 - 039/9204798 - Fax 039/9275094
LCIC 830005 - C.F. 94033460133 - e-mail: lcic830005@istruzione.it


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dot. Corrado Giulio Del Buono
